

COMUNE DI CASTREZZATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.10.98 e n. 55 del 30.11.98

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 23 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 44 adottata il 30/10/1998, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 23 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 44 adottata il 30/10/1998, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento devono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in due rate o in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3. Le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione possono essere versate anche ratealmente come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 218 del 19/06/98.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Arrotondamento e importo minimo del versamento e del rimborso

1. Il versamento dei tributi e dei canoni comunali ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione è inferiore o uguale a L. 500 o per eccesso se è superiore.
2. Quando l'ammontare del versamento non raggiunge L. 20.000 non si procede al versamento.
3. Non si procede al rimborso qualora la somma da rimborsare sia inferiore a L. 20.000 .

Articolo 9

Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 10

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.

2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Anche per gli anni pregressi, ai sensi dell'art. 59 comma 3 L. 446/97, la Giunta comunale può applicare le direttive sulle priorità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:
 - per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:
 - per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;
 - per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.
3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
5. A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo.
6. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal ccnl dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della l. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

Articolo 12

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.
3. Anche per gli anni pregressi ai fini dell'accertamento da parte dell'ufficio tributi si applicano le disposizioni del presente articolo.

Articolo 13

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

COMUNE DI CASTREZZATO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE,
ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI
TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/10/98 e
n. 55 del 30/11/98